Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.
Scissione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sanremo-Ospedaletti.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1926, n. 310;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1932;
Visto i decreti prefettizi 14 dicembre 1945, n. 10702 e 26 dicembre 1945, n. 12104;
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1956, numero 18738/4 5;
Vista la delibera del consiglio comunale di Ospedaletti (Imperia) in data 5 agosto 1965, n. 99, con la quale è stata chiesta la modificazione della circoscrizione della stazione di soggiorno e turismo di Sanremo-Ospedaletti con distacco dell'intero territorio del comune di Ospedaletti e conseguente costituzione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ospedaletti;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sanremo (Imperia) in data 14 ottobre 1967, n. 259, con la quale esprime la volontà di addivenire alla separazione del proprio territorio dalla giurisdizione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sanremo-Ospedaletti per consentire al comune di Ospedaletti la costituzione di una propria azienda;
Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, nella seduta del 15 novembre 1968, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico

E' disposta la scissione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sanremo-Ospedaletti e la costituzione di due aziende distinte e separate e cioè: la azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ospèdaletti e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sanremo.

Ciascuna delle aziende opererà nella circoscrizione territoriale dei rispettivi comuni.

Il prefetto di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(2607)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1968.

Sostituzione di un componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1966, con cui sono stati nominati i componenti il comitato esecutivo, della citata sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1968, con cui, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1967, n. 1191, recante norme per l'aumento del fondo di dotazione della suddetta sezione è stato approvato il nuovo statuto della sezione medesima;

Visto l'art. 7 del predetto statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo della menzionata sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 21 agosto 1968 con cui, tra l'altro, l'avv. Gaspare Borzacchini è stato nominato componente il comitato esecutivo della sezione in parola in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la lettera della sezione per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro in data 16 dicembre 1968 con cui si comunica che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato il professore Giuseppe Bartolo per la nomina quale componente il citato organo in sostituzione dell'avv. Gaspare Borzacchini deceduto;

Decretano:

Il prof. Giuseppe Bartolo è nominato componente il comitato esecutivo della sezione per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione dell'avv. Gaspare Borzacchini, deceduto.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti del comitato esecutivo nominati con il decreto interministeriale in data 26 luglio 1966, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo e Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 96 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 28 in località Borgo-Ponte di Geressio-Zuccarello-Leca-innesto strada statale n. 1 in località Cavallo di Albenga », della lunghezza di chilometri 36 + 403;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto strada statale n. 28 in località Borgo-Ponte di Geressio-Zuccarello-Leca-innesto strada statale n. 1 in località Cavallo di Albenga », dell'estesa di km. 36 + 403, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 582 « del Colle di San Bernardo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 233

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 186 di detto piano è prevista la strada: « Como-Bellagio-Lecco », della lunghezza di chilometri 50 + 140;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Como-Bellagio-Lecco », dell'estesa di km. 50 + 140, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 583 « Lariana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 234

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1969.
Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Tönsberg, Kristiansand e Arendal (Norvegia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo alla istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Tönsberg, Kristiansand e Arendal (Norvegia);

Decreta:

Articolo unico

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Tönsberg, Kristiansand e Arendal (Norvegia) sono soppresse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Registro n. 285, *foglio n.* 75

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1969.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Zahedan (Iran).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 dell'11 marzo 1960, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Zahedan (Iran);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Zahedan (Iran) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Registro n. 285, *foglio n.* 74

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 320, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 3739, datata 3 dicembre 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire l'avv. Ubaldo Foresio, presidente della citata commissione, con il dott. Anastasio Carucci, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Anastasio Carucci è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli in sostituzione dell'avv. Ubaldo Foresio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 351

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 23, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 6113 del 13 novembre 1968, con la quale la unione industriale della provincia di Asti prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Carlo Dusi con il geom. Battista Beruatto;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Battista Beruatto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante della unione industriale di detta città, in sostituzione del dott. Carlo Dusi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 355

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 226, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota n. 23289 del 9 novembre 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante rag. Luigino De Dominicis con il sig. Achille Giusti;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Achille Giusti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del rag. Luigino De Dominicis.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 352

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 118, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como n. 39003, datata 29 novembre 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Anastasio Carucci, presidente della citata commissione, con il dott. Fernando Buti, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fernando Buti è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como, in sostituzione del dott. Anastasio Carucci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 354

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956 concernente la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati e della segreteria del comitato stesso, previsti dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il dott. Vladimiro Nucci, componente della segreteria del comitato predetto è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dottor Vladimiro Nucci con il dott. Domenico Sacco;

Decreta:

E' nominato membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, ed all'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, il dott. Domenico Sacco, in sostituzione del dott. Vladimiro Nucci, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1466, con il quale è stato istituito in Verona l'ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 15 febbraio 1969, n. 3432, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Ugo Morabito, in sostituzione del cons. di leg. Paolo Giorgieri destinato all'estero;

Decreta:

Il dott. Ugo Morabito è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del cons. leg. Paolo Giorgieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca », e i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 895, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 15 febbraio 1969, n. 3434, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. Giacomo Jucco, in sostituzione del dott. Ernesto Mario Bolasco;

Decreta:

Il dott. Giacomo Lo Jucco è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Ernesto Mario Bolasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3571)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1968, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 1° febbraio 1969, AG. 1-2/341/11583/Ff, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. ing. Arturo Attanasio, in sostituzione del dott. ing. Marco Albertazzi, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il dott. ing. Arturo Attanasio è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Marco Albertazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2ª (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione), nonchè alle tabelle allegate.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione), nonchè alle tabelle ad esse allegate, approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 12 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1969

Il Ministro: LUPIS

Modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2ª (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione), nonchè alle tabelle ad esse allegate, approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 315 del 12 dicembre 1968.

1. Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente art. 5-*bis*:

Art. 5-*bis*.
Viaggio occasionale

Le navi battenti bandiera italiana o straniera sprovviste dell'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, o parzialmente dotate dei requisiti prescritti dal regolamento citato e dalle presenti norme particolari, in caso di urgente necessità possono essere autorizzate dall'autorità marittima (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo competenti per territorio), sentito il rappresentante locale dell'Ente tecnico, ad effettuare un viaggio occasionale per il trasporto di una o più merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2ª, a condizione che:

a) le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle disposizioni del regolamento e delle presenti norme particolari;

b) le attrezzature della nave garantiscano, a giudizio della autorità marittima, un adeguato grado di sicurezza in relazione alla natura e alla quantità delle merci da trasportare.

Per le navi che non si trovano nelle condizioni previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'autorizzazione può essere concessa soltanto dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale navigazione e traffico marittimo.

2. Aggiungere all'art. 10 (mezzi di protezione individuale) il seguente ultimo comma:

L'autorità marittima (capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo competenti per territorio) può stabilire, in base alle caratteristiche delle merci da imbarcare, al numero dei membri dell'equipaggio ed al luogo di stivaggio delle merci, che il numero degli apparecchi di respirazione indicati nel primo comma del presente articolo sia inferiore a tre.

3. Alle « Avvertenze » delle tabelle aggiungere la seguente nota:

« 6. Per i viaggi occasionali vedere l'art. 5-*bis* delle norme particolari relative alla presente classe ».

4. Aggiungere le seguenti tabelle relative alle confezioni pressurizzate « aerosol » o « spray » o cartucce contenenti gas.

Sigla: 2.26-*bis*

Denominazione: Cartucce di gas sotto pressione contenenti gas di petrolio liquefatti o gas frigorigeni, di capacità eguale o inferiore a un litro.

Formula: —

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche:

Piccoli recipienti metallici contenenti gas di petrolio liquefatti utilizzati in genere per le cucine da campeggio. Possono contenere anche gas frigorigeni.

Imballaggi ammessi:

Recipienti metallici rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) capacità massima: 1 litro;

b) pressione di scoppio: il coefficiente di sicurezza allo scoppio deve essere non inferiore a 2;

c) deformazione: è ammessa, prima dello scoppio o di una fuoriuscita, la deformazione del fondo, che però non deve perdere la sua tenuta;

d) ricariche: non sono ammesse, cioè i recipienti debbono essere usati una sola volta;

e) la pressione interna deve essere, a 50°C, al massimo i due terzi della pressione di prova del recipiente, ma non superiore a 12 kg per centimetro quadrato;

f) i recipienti debbono essere riempiti in modo tale che, a 50°C, la fase liquida non deve essere superiore al 95 % della loro capacità;

g) i recipienti debbono essere imballati in:

1 - casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

2 - casse robuste di cartone. Peso massimo del collo: kg. 40.

Etichetta: Mod. B_1 se i recipienti contengono gas frigorigeni oppure Mod. B_2 se i recipienti contengono gas di petrolio liquefatti.

Stivaggio su navi da carico

Sopra il ponte oppure sotto il ponte in locale ventilato.

Stivaggio su navi da passeggeri

Sopra il ponte oppure sotto il ponte in locale ventilato.

Note:

1. Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2. Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme relative alla presente classe.

3. I recipienti di capacità uguale o inferiore a 50 cm³ non sono considerati pericolosi ai fini del trasporto marittimo, purchè non contengano materie tossiche e siano imballati in colli di peso non superiore a 10 kg.

4. Per coefficiente di sicurezza allo scoppio si intende il rapporto fra la pressione di scoppio e la pressione di carica riferita a 15°C o la tensione di vapore riferita a 50°C rispettivamente per i gas compressi o disciolti e per i gas liquefatti.

Sigla: 2.37-*bis*

Denominazione: Confezioni pressurizzate « aerosol » o « spray » di capacità eguale o inferiore a 1 litro.

Formula: —

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche:

Piccoli recipienti di metallo, di vetro o di materia plastica contenenti liquidi, polveri o paste e propellenti gassosi che scaricano il contenuto mediante un dispositivo a valvola. Utilizzati per svariati usi fra cui quello della distribuzione di insetticidi, cosmetici ed altri prodotti di uso domestico. Possono contenere gas o liquidi infiammabili e materie tossiche o corrosive.

Imballaggi ammessi:

Recipienti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) capacità massima: 1 litro per i recipienti di metallo; 220 cm³ per i recipienti di vetro o di plastica;

b) pressione di scoppio: il coefficiente di sicurezza allo scoppio deve essere non inferiore a 2;

c) deformazione: è ammessa, prima dello scoppio o di una fuoriuscita, la deformazione del fondo, che però non deve perdere la sua tenuta;

d) ricariche: non sono ammesse, cioè i recipienti debbono essere usati una sola volta;

e) la pressione interna deve essere, a 50°C, al massimo i due terzi della pressione di prova del recipiente, ma non superiore a 12 kg per centimetro quadrato;

f) i recipienti debbono essere riempiti in modo tale che, a 50°C, la fase liquida non deve essere superiore al 95 % della loro capacità;

g) i recipienti contenenti soltanto un gas o una miscela di gas debbono essere sempre di metallo;

h) i recipienti debbono essere imballati in:

1 - casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

2 - casse robuste di cartone. Peso massimo del collo: kg. 40.

Etichetta: Mod. B_1 oppure B_2 e/o B_3 a seconda delle caratteristiche del propellente. Debbono essere aggiunte, se del caso, le seguenti etichette:

— Mod. C se il peso totale del contenuto è costituito da più del 45 % di liquido infiammabile;

— Mod. F se il liquido contenuto è costituito da più del 10 % in peso di materie tossiche;

— Mod. H se il liquido contenuto è costituito da più del 5 % in peso di materie corrosive.

Stivaggio su navi da carico

Sopra il ponte oppure sotto il ponte in locale ventilato. Le confezioni contenenti materie tossiche debbono essere stivate separate dalle merci destinate all'alimentazione.

Stivaggio su navi da passeggeri

Sopra il ponte oppure sotto il ponte in locale ventilato. Le confezioni contenenti materie tossiche debbono essere stivate separate dalle merci destinate all'alimentazione.

Note:

1. Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2. Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme relative alla presente classe.

3. I recipienti di capacità uguale o inferiore a 50 cm³ non sono considerati pericolosi ai fini del trasporto marittimo, purché non contengano materie tossiche e siano imballati in colli di peso non superiore a 10 kg.

4. Per coefficiente di sicurezza allo scoppio si intende il rapporto fra la pressione di scoppio e la pressione di carica riferita a 15°C o la tensione di vapore riferita a 50°C rispettivamente per i gas compressi o disciolti e per i gas liquefatti.

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Sostituzione di un membro supplente e del segretario del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 6 aprile 1965, con il quale è stato sostituito un membro effettivo del comitato di cui sopra è cenno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Livio Muscella, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, segretario e membro supplente del comitato sopra citato;

Decreta:

Il dott. Mario Amato, consigliere di 2ª classe nella direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente — in caso di assenza o impedimento del dott. Antonio Di Ianni, direttore di sezione nella medesima direzione generale — e segretario del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Livio Muscella, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(3607)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Imbersago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Imbersago;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Imbersago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste nella sua interezza, importante interesse pubblico per la straordinaria bellezza delle vedute panoramiche che si godono dai punti di vista pubblici delle sue strade, spesso riccamente alberate e particolarmente da quelle che scendono verso l'Adda. Il territorio stesso inoltre è punteggiato da notevoli ville e da parchi folti di pregevoli essenze, da santuari e da vecchi nuclei abitati; nuclei ove gli immobili, assieme all'aspetto della natura, compongono un caratteristico assieme di valore estetico e tradizionale, per la concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Imbersago ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dal territorio comunale di Calco;

est e nord-est: con il fiume Adda e la provincia di Bergamo;

sud-est, sud e sud-ovest: con il territorio comunale di Robbiate;

ovest e nord-ovest: con il territorio comunale di Merate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Imbersago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 aprile 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 22 maggio 1968, n. 6326, si è riunita oggi 10 (dieci) giugno millenovecentosessantotto, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

(*Omissis*).

IMBERSAGO - Vincolo paesistico intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, con sei voti favorevoli e con l'astensione del sindaco, vota la proposta di vincolo dell'intero territorio del comune di Imbersago per le esposte motivazioni, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visti i propri decreti in data 24 settembre 1966, 11 ottobre 1966, 6 dicembre 1966, 5 luglio 1967 e 18 ottobre 1967, con i quali furono nominati alcuni componenti il consiglio di amministrazione del suindicato istituto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968;

Considerato che i consiglieri di cui ai citati decreti sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina e che occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il prossimo quadriennio 1969-1972;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori:

Pastorino gr. uff. rag. Bruno, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ferlesch dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Staderini ing. Fausto, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in rappresentanza delle categorie produttrici;

Stammati prof. Gaetano, Parrillo prof. Francesco, designati dal Ministro per il tesoro quali esperti in materia finanziaria ed industriale;

Andreis dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Fanelli dott. Gaetano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Fienga ing. dott. Ruben, in rappresentanza della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Guadagnini cav. gr. cr. Celeste, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972 ed, occorrendo, fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3613)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Nomina dei componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del collegio sindacale del consorzio medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina, i componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, nominati con propri decreti in data 26 aprile 1965, 1° giugno 1967 e 26 settembre 1968;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato organo per il prossimo quadriennio 1969-1972;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, per il quadriennio 1969-1972, i signori:

Cav. del lavoro Anacleto Gianni, dott. Pasquale Carbone, dott. Silvano Palumbo, quali sindaci effettivi;

Dott.ssa Angela Maria Storaci e dott.ssa Bianca Bielli, quali sindaci supplenti.

Il sindaco effettivo cav. del lavoro Anacleto Gianni è designato quale presidente del collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

In caso di assenza od impedimento del suddetto cavaliere del lavoro Anacleto Gianni, è incaricato del riscontro in parola il sindaco effettivo dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3615)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto decreto-legge riguardante l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per i funzionari dello Stato e degli istituti parastatali per ricoprire cariche di amministratori e di direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione del consorzio medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina, i componenti il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, nominati con propri decreti in data 26 aprile 1965, 14 maggio 1965, 30 maggio 1966, 24 ottobre 1967 e 27 gennaio 1968;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato organo per il prossimo quadriennio 1969-1972;

Ritenuta l'urgenza in relazione all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 31 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, sono nominati consiglieri di amministrazione del consorzio medesimo per il quadriennio 1969-1972 i signori:

Stammati prof. Gaetano;
Firmi dott. Vincenzo;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Di Nardi prof. Giuseppe.

Il dott. Giovanni Rivano, è designato a rappresentare la direzione generale degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, in seno al consiglio di amministrazione del suddetto consorzio per lo stesso periodo di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Autorizzazione alla società « Klynveld Kraayenhof e C. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Klynveld Kraayenhof e C. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Klynveld Kraayenhof e C. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Organismi abilitati a rilasciare la certificazione attestante il periodo di produzione del formaggio parmigiano-reggiano ammesso a fruire del beneficio della speciale restituzione concessa ai quantitativi ottenuti dal 1° aprile all'11 novembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 575/69 della commissione del 27 marzo 1969 che ammette al beneficio di speciale restituzione all'esportazione il formaggio parmigiano-reggiano di produzione 1967 ed attribuisce all'Italia la designazione degli organismi abilitati ad emettere la certificazione comprovante che il prodotto è stato ottenuto nel periodo su indicato;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, contenente norme di attuazione dell'intervento di mercato mediante l'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di 100 mila quintali di formaggio grana prodotto nel 1967;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 225, relativo ad ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1957, relativo all'incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del parmigiano-reggiano affidato al Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per il formaggio parmigiano-reggiano da essa acquistato, ed il Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano per l'altro formaggio parmigiano-reggiano da chiunque detenuto, sono particolarmente qualificati ad essere designati quali organismi abilitati a rilasciare la certificazione richiesta;

Decreta:

Sono abilitati a rilasciare il certificato attestante il periodo di produzione del formaggio parmigiano-reggiano ammesso a fruire del beneficio della speciale restituzione, concessa ai quantitativi ottenuti dal 1° aprile all'11 novembre 1967, i seguenti organismi:

l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

il Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano, con sede a Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 4, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso consorzio, apposto a norma del decreto interministeriale 17 giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3774)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Proroga al 30 giugno 1969 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 10 dicembre 1968 per la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nel territorio nazionale esclusa la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 dicembre 1968, con la quale è stata resa obbligatoria la vaccinazione dei cani esistenti nel territorio nazionale, esclusa la Sardegna, da eseguire nel periodo 1° marzo-31 maggio 1969;

Constatata la necessità di prorogare il termine fissato dall'ordinanza sopracitata per le operazioni immunizzanti;

Ordina:

Art. 1.

Il termine previsto all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 10 dicembre 1968 per le operazioni di vaccinazione dei cani è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1969, il rag. Gennarino Borzone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza), in sostituzione del sig. Antonio Tripaldi, che ha rinunciato all'incarico.

(3505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.608.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(3720)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.554.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3721)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 17.765.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3722)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Castello d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.801.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.667.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3724)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.875.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilansio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.157.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3728)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3730)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 28 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,40	626,32	627,25	626,275	625,25	627,15	627,25	625,25	625,60
$ Can.	581,50	581,50	583 —	583,30	582,50	581,50	583,20	583,30	581,50	581,75
Fr. Sv.	144,85	145,35	145,58	145,72	145,40	144,85	145,70	145,72	144,85	145,30
Kr. D.	83,06	83,05	83,60	83,285	83,25	83,06	83,28	83,285	83,06	83,15
Kr. N.	87,63	87,70	87,90	87,94	87,25	87,63	87,96	87,94	87,63	87,65
Kr. Sv.	120,96	121,05	121,25	121,34	121,10	120,96	121,37	121,34	120,96	121 —
Fol	172,26	172,25	172,50	172,75	171,90	172,26	172,69	172,75	172,26	172,20
Fr. B.	12,45	12,435	12,4750	12,4790	12,46	12,45	12,4875	12,4790	12,45	12,435
Franco francese	125,81	125,85	126,02	126,25	125,75	125,81	126,20	126,25	125,81	125,80
Lst.	1494,25	1492,75	1496,20	1497,50	1494,75	1494,25	1497,50	1497,50	1494,25	1493,15
Dm occ.	156,30	156,90	157,20	157,44	157,05	156,30	157,50	157,44	156,30	156,75
Scell. Austr.	24,17	24,15	24,24	24,2650	24,25	24,17	24,27	24,2650	24,17	24,18
Escudo Port.	21,96	21,95	22 —	22,02	22,12	21,96	21,98	22,02	21,96	21,97
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,98	8,975	9 —	8,94	8,9725	8,975	8,94	8,95

Media dei titoli del 28 aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1969

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	627,25
1 Dollaro canadese	583,25
1 Franco svizzero	145,71
1 Corona danese	83,282
1 Corona norvegese	87,95
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	172,72
1 Franco belga	12,483
1 Franco francese	126,225
1 Lira sterlina	1497,50
1 Marco germanico	157,47
1 Scellino austriaco	24,267
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,974

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 762 Mod. 25-A D.P. — Data: 17 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Ufficio ricevimento — Intestazione: Cignozzi Corrado — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1969

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3986 Mod. 25-A D.P. — Data: 28 giugno 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 2600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1969

(3680)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1969

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.827.648.696.268 —
Cassa	»	23.425.681.098 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.184.976.404.397 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	385.854.958 —
Anticipazioni	»	1.213.941.511.154 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	1.837.949.520.565 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	940.642.150.690 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	628.878.026.876 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	336.088.680.957 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	94.798.086.652 —
Spese	»	18.162.032.516 —
	L.	8.445.894.646.132 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.894.150.703.976 —
	L.	16.340.045.350.108 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.931.653.318 —
TOTALE GENERALE	L.	16.341.977.003.426 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		4 932 502 400 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		40 100 545 401 —
Depositi in conto corrente liberi	»		74 138 267 473 —
Conti correnti vincolati	»		2.531 226 133 725 —
Creditori diversi	»		832.541 484 392 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		960 145 608 —
Rendite del corrente esercizio	»		18.341 733 898 —
	L.		8.429.810.710 497 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.390.630.163 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.393.305.472 —	16 083 935 635 —
	L.		8.445.894 646 132 —
Depositanti	»		7 894 150 703 976 —
	L.		16 340 045 350 108 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1 931 653 318 —
TOTALE GENERALE	L.		16 341 977 003 426 —

(3968)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso sono riservati:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero della laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero della laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro o delle altre amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364 e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somilia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

III) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *a*) del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia sta concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste e per non avere commesso il fatto);

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati, appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari numero 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenternno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato Mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti la categoria di pensione goduta dal genitore.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1 lettera *a*), del presente decreto, presenteranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimenti di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati. Gli assistenti di università o di istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), penultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2 lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I sottufficiali dell'Esercito della Marina e della Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici

I candidati di età inferiore gli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e, purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6); ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:
Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:
Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:
Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale da una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da patre del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova; il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica, con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1968
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 360

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche - L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi - Teoria dei bisogni - Beni, ricchezza, utilità, valore - Scambio - Mercato - Domanda ed offerta - Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione - Il costo di produzione - Le imprese e le aziende - I sindacati: tipi e funzioni - La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio - La cooperazione - La statizzazione - La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza - La proprietà ed il reddito - Il profitto e gli imprenditori - La rendita - L'interesse - Il lavoro - Il salario - Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza - La moneta: sue funzioni e distinzioni - I sistemi monetari - Convertibilità, corso legale, corso forzoso - Le leggi che regolano il valore della moneta - La teoria quantitativa - La velocità di circolazione.

Il credito - Meccanismo del credito - Forme e distinzioni del credito - Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto - Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche - Operazioni di banca, attive e passive - Conto patrimoniale e conto economico - L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa - Le quotazioni di borsa - La speculazione di borsa - Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale - La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali - Intervento dello Stato nel commercio con l'estero - Gli accordi doganali - I cambi - Politica dei cambi - Le divise estere - Il regime italiano delle divise - Il controllo valutario.

Scienza delle finanze. Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico - Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle finalità e sulle sue dimensioni - Premesse di politica economico-finanziaria nella costituzione della Repubblica - Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche - Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto pubblico e di diritto privato, tributarie e non tributarie - Costo divisibile e indivisibile della attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato - Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme - I monopoli - Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario - Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria, traslazione dei tributi e sue varie forme - La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua - Esenzione - Evasione - I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità - Spese produttive e non produttive - Spese con intenti economici e con scopi sociali - Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato - Bilancio di competenza e bilancio di cassa - La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Esercizio finanziario, esercizio provvisorio - Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi - Controllo del bilancio, preventivo e successivo - Attribuzioni della Corte dei conti e della ragioneria nei riguardi del bilancio - Titoli di spesa - Movimento fondi - Vaglia del tesoro - Il patrimonio dello Stato - I contratti dello Stato - La gestione del pubblico denaro - La resa dei conti - Conti amministrativi e giudiziali - Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro - Attributi ed organi del Tesoro - Funzioni di vigilanza del tesoro - Conto del tesoro - Debiti e crediti di tesoreria - Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria - Preventivo di cassa - Operazioni finanziarie e di tesoreria - Debiti patrimoniali dello Stato - Prestiti interni - Prestiti esteri - Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici - Cassa depositi e prestiti - Borse valori - Mercato monetario e mercato finanziario - Disciplina e vigilanza della funzione creditizia - Difesa del risparmio - Istituto di emissione - Circolazione bancaria e di Stato - Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio - Disciplina della circolazione - Difesa del potere d'acquisto - Riserva aurea - Riserva bancaria - Equivalenti e surrogati monetari - Inflazione - Deflazione - Stabilizzazione monetaria - Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato - Aziende autonome statali - Demanio mobiliare; azionariato di Stato - Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi - Garanzie statali - Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale - Le entrate e le spese delle Regioni, delle provincie e dei comuni - Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

Diritto privato (diritto civile e commerciale)

Nozioni e fondamento del diritto - Diritto e morale - Diritto naturale e diritto positivo - Diritto oggettivo - Fonti ed elementi del diritto oggettivo - Diritto soggettivo - Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico - Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico - La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione - Il nuncius - Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto - I vizi della volontà negoziale - Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna - L'oggetto - La causa - La forma del negozio giuridico - Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone - La persona fisica - La capacità giuridica - Gli status personale - La capacità d'agire e la capacità naturale - Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci - Le persone giuridiche - Le associazioni non riconosciute - Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia - Il matrimonio - I diritti patrimoniali familiari - La filiazione - Le azioni di Stato.

Il diritto delle successioni - Le successioni mortis causa: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte - La successione legittima: la successione dei legittimatari e la successione ab intestato - La successione testamentaria - Il testamento: concetto, fondamento, funzioni del testamento - Capacità di disporre e di ricevere per testamento - La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto effetti e revoca.

Il diritto sulle cose - Nozione e classificazione delle cose - Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela - I diritti reali di godimento - La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela. I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali - La superficie e l'enfiteusi - La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni - L'obbligazione: concetto, elementi e specie - Le fonti dell'obbligazione - Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione - La estinzione dell'obbligazione - Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti - I singoli contratti civili e commerciali - Le obbligazioni da negozi unilaterali - I titoli di credito - Le obbligazioni ex lege - Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa - Il lavoro: concetto, funzione e specie - L'imprenditore singolo e l'imprenditore società - Le società civili e commerciali - I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi - La trascrizione - La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito - L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice - La prescrizione e la decadenza.

Diritto costituzionale

Il Diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti - La Costituzione in generale - Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi - Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale - I diritti civili e politici: le libertà costituzionali - La sovranità - Le varie forme di Stati - Lo Stato e la Chiesa cattolica - Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato - La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione - Il potere di governo o esecutivo - Il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale - I giudici ordinari ed i giudici speciali - La Corte costituzionale - Le regioni e le province ed i comuni.

Diritto amministrativo

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti - L'amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo - L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie: formazione dell'atto amministrativo - Esecutorietà, esecutività e legittimità presunto dell'atto amministrativo - I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo - I vizi dell'atto amminisrativo - Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa - I diritti e gli interessi - Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa - Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato - I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica amministrazione e gli organi suoi - Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'amministrazione attiva e la loro attività.

L'amministrazione locale: la regione, la provincia, il comune. Gli organi dell'amministrazione locale: funzioni e controlli sui relativi atti.

Statistica

Definizione della statistica - Il metodo statistico - Il dato statistico - La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati - La classificazione e la sistemazione dei dati - Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni - La misura dei fenomeni - La distribuzione dei fenomeni - Le relazioni statistiche - La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica - Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse - Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari - Statistica monetaria - Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 21 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(3681)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6202, in data 10 settembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'ordine provinciale dei medici e dalle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premesse e costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Marinaccio prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Bari;

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

De Stasio dott. F.sco Paolo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Lucentini prof. Luciano, primario medico degli ospedali riuniti di Foggia;

Sepe dott. Rolando, medico condotto;

Romei dott. Carmine, consigliere di 3a classe segretario del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3538)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 4 aprile 1969, n. 5.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle « B » e « C ».

Art. 3.

Per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 25, concernente provvidenze eccezionali in favore dell'allevamento del bestiame, è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, l'ulteriore spesa di lire 1.600 milioni.

Art. 4.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella « B » si fa fronte con la maggiore entrata risultante dalla tabella « A » annessa alla presente legge.

Art. 5.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono esseri assunti impegni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'esercizio finanziario 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1969

FASINO

TABELLA « A »

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1968

In aumento:

TITOLO II

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Cap. n. 2452. — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa	L.	2.542.000.000
Totale aumento dell'entrata . . .	L.	2.542.000.000

TABELLA « B »

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968

a) In aumento:

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 11263 (di nuova istituzione). — Spese per aggi esattoriali e conseguenti oneri, procedurali per la rifusione al Servizio contributi agricoli unificati di contributi non versati . . .	L.	4.000.000

Assessorato regionale degli enti locali

Cap. n. 13207. — Gettoni di presenza dovuti ai componenti della commissione istituita con l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 13714. — Spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, relative a ricovero di minori, ecc.	»	1.000.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 14204. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	3.500.000

Cap. n. 14303 — Spese di illuminazione e di riscaldamento degli uffici L. 19.000.000

Cap. n. 14391. — Aggi e provvigioni per il servizio di distribuzione dei valori bollati, ecc. » 900.000.000

Cap. n. 14755. — Aggio da corrispondere alla S.I.A.E. per il servizio di riparto della quota della imposta unica sui giuochi di abilità, ecc. . . » 3.500.000

Assessorato regionale dell'industria e del commercio

Cap. n. 15305. — Acquisto di libri, riviste e giornali . . L. 1.000.000

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Cap. n. 16204. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . L. 12.000.000

Assessorato regionale alla sanità

Cap. n. 18362. — Spese per rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi, ecc. . . . . L. 50.000.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 21131. — Contributi a coltivatori diretti ed altri imprenditori di aziende per lo acquisto di sementi selezionate, ecc. L. 200.000.000

Cap. n. 21455. — Contributi per l'allevamento del bestiame nei territori classificati montani, ecc. » 1.600.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 24201. — Sovvenzioni agli Istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti doganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche, ecc. L. 40.000.000

Cap. n. 24401 — Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, ecc » 10.000.000

Assesorato regionale dei lavori pubblici

Cap. n. 26451. — Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ecc. L. 300.000.000

Cap. n. 26452. — Spese per la programmazione, la progettazione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, ecc. . . . » 50.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 4.198.000.000

b) In diminuzione:

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 10513. — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali . L. 1.000.000

Cap. n. 10833 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » 900.000.000

Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste

Cap. n. 11257. — Spese per il funzionamento degli uffici periferici, ecc. L. 10.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 14301. — Spese d'ufficio e di pulizia, spese per la cancelleria, ecc. L. 30.000.000

Cap. n. 14304. — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili . . . . » 15.000.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Presidenza della Regione

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte od oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 700.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione . . L. 1.656.000.000

Aumento netto della spesa . . . L. 2.542.000.000

TABELLA «C»

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968

Modifiche all'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968

SPESE CORRENTI

Cap. n. 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

partita che si elimina:

Integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici, ecc. . . . . . L. 900.000.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

partite che si eliminano:

Partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS) L. 300.000.000

Interventi per opere integrative della scuola » 400.000.000

Totale . . . L. 700.000.000

Visto, *il Presidente:* FASINO

LEGGE 4 aprile 1969, n. 6.

Norme concernenti le agevolazioni fiscali in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonchè dalle leggi regionali vigenti, le iniziative industriali realizzate attraverso l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Sono da considerare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzature fisse, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale.

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma del presente articolo si applicano nella Regione siciliana con le stesse modalità previste nel decreto ministeriale 14 dicembre 1965, emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le competenze demandate dal predetto decreto ministeriale al Ministro per le finanze, a quello dell'agricoltura ed a quello dell'industria e commercio vengono esercitate, nella Regione,

rispettivamente dall'Assessore per le finanze, dall'Assessore per l'agricoltura e foreste e dall'Assessore per l'industria e commercio.

Art. 2.

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, le stazioni di servizio e di rifornimento e quelle ad esse assimilabili.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 13 della legge 20 marzo 1950, n. 29 ed il primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1957, n. 51.

Sono altresì abrogati la legge 7 dicembre 1953, n. 61, il decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni nonchè il decreto presidenziale 8 giugno 1962, n. 1.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1969

FASINO

GIUMMARRA — RUSSO — FAGONE

LEGGE 4 aprile 1969, n. 7.

Integrazioni alla legge 4 giugno 1964, n. 10 sulla municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea e contributo per il rinnovo degli automezzi delle Aziende municipalizzate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai comuni che gestiscono linee di trasporto urbane, un contributo nella misura del 25 % della spesa ritenuta ammissibile per il rinnovo degli automezzi delle aziende municipalizzate.

Il contributo è elevato alla misura del 95 % della spesa ritenuta ammissibile nel caso si provveda all'acquisto presso industrie produttrici siciliane a prevalente partecipazione di enti pubblici regionali.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni per l'esercizio 1969, cui si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ricadenti nell'esercizio 1969, secondo l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 12.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1969

FASINO

NATOLI — MURATORE

LEGGE 4 aprile 1969, n. 8.

Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Assegno mensile ai minorati psichici

Art. 1.

Ai minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che siano nati nella Regione e vi siano residenti da almeno 5 anni e che, per effetto della minorazione, siano permanentemente inabili a proficuo lavoro, viene concesso a carico del bilancio della Regione un assegno vitalizio mensile nella misura di L. 8.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

A coloro che fruiscono di pensioni o di assegni sostitutivi di pensione di importo inferiore alle L. 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

La detrazione non si opera in relazione agli assegni familiari goduti dai familiari che hanno a carico il minorato.

L'assegno mensile viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 2.

L'accertamento della minorazione ai fini della concessione dell'assegno previsto all'art. 1 è effettuato in ciascuna provincia da una commissione sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali e che ha sede presso l'ufficio sanitario provinciale.

Art. 3.

La commissione sanitaria provinciale è composta:

a) dal medico provinciale, che la presiede;

b) da un neurologo;

c) da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ufficio sanitario provinciale.

Art. 4.

La commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.

Per gli accertamenti davanti alle commissioni è consentita al richiedente l'assegno l'assistenza da parte di un medico di patronato riconosciuto a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

L'elenco dei nominativi dei cittadini nei cui confronti sia accertata una minorazione psichica comportante una invalidità permanente, corredato della documentazione di cui al successivo art. 6 e delle relative relazioni sanitarie, viene comunicato entro sei giorni dall'accertamento all'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 5.

L'Assessore regionale agli enti locali, preso atto delle relazioni sanitarie ed accertata la regolarità della documentazione trasmessa dalle commissioni sanitarie provinciali previste all'art. 3, provvede al pagamento degli assegni sulla base degli elenchi dei richiedenti riconosciuti inabili permanenti a proficuo lavoro trasmessi dalle predette commissioni e con le modalità stabilite all'art. 5 del regolamento 22 aprile 1958, n. 6 modificato col D.P.R.S. 4 gennaio 1968, n. 1.

Art. 6.

L'istanza per il conseguimento dell'assegno previsto dalla presente legge, sottoscritta dal rappresentante legale del minorato, va indirizzata all'Assessore regionale degli enti locali e presentata al segretario della commissione sanitaria provinciale.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale, attestante lo stato di famiglia del minorato e con la indicazione di eventuali pensioni o assegni sostitutivi di pensioni da questi goduti.

In caso di mancanza di rappresentante legale l'istanza e la dichiarazione sono sottoscritte dal Presidente dell'ente comunale di assistenza, il quale designa la persona a cui dovranno essere effettuati i pagamenti per conto del minorato.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli intestatari dell'assegno previsto dalla presente legge di trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, alla fine di ogni semestre, un certificato di esistenza in vita del beneficiario.

La mancata presentazione di tale certificato comporta la sospensione dell'assegno.

Art. 8.

Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali previste dalla presente legge e quelle relative ad esami e ricerche clinico-diagnostici disposti dalle stesse commissioni sono a carico del bilancio della Regione.

Per gli esami e per le ricerche clinico-diagnostici le commissioni devono avvalersi dei gabinetti di analisi degli ospedali e dei laboratori di igiene e profilassi.

Ai componenti delle predette commissioni spetta una indennità di L. 500 per ogni pratica definita Detta indennità viene corrisposta anche al segretario nella misura di L. 200.

TITOLO II

Norme transitorie

Art. 9.

La legge regionale 30 maggio 1962, n. 18, è abrogata.

Gli assegni concessi ai sensi della predetta legge continuano ad essere corrisposti nella misura stabilita all'art. 1.

L'Assessorato regionale degli enti locali provvede, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alle commissioni sanitarie provinciali competenti le istanze di concessione di assegno presentate ai sensi della legge 30 maggio 1962, n 18, per gli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma precedente, l'assegno sarà corrisposto con la decorrenza prevista dall'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 22 aprile 1958, n. 6, e successive modifiche; la misura dell'assegno sarà elevata a quella stabilita all'art. 1 a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le istanze presentate nell'interesse di minorati psichici irrecuperabili già riconosciuti tali in sede di accertamenti sanitari effettuati ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, sono accolte di ufficio sulla scorta della documentazione prevista dal precedente art. 6.

Art. 10.

Il riconoscimento di invalidità psichica effettuato dalle commissioni provinciali di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 fino alla data del 31 marzo 1969 è valido ai fini della concessione dell'assegno previsto dalla presente legge. A tal fine l'Assessorato degli enti locali provvederà a richiedere agli uffici competenti le relative istanze debitamente documentate.

L'assegno relativo decorre dalla data della istanza presentata ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 625.

Art. 11.

Ai minorati fisici che hanno presentato istanza per ottenere l'assegno mensile ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, compete il pagamento dell'assegno nella misura prevista da detta legge dal mese successivo alla data di presentazione della domanda fino al 31 agosto 1966.

A coloro che dimostrino di avere conseguito l'assegno previsto dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, la liquidazione dell'assegno, fino alla suddetta data, ha luogo con le modalità previste al precedente art. 5, su semplice presentazione della copia autentica del provvedimento di concessione dell'assegno previsto dalla stessa legge.

Art. 12.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede, per l'anno finanziario in corso, in L. 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 13713 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

Le spese previste dalla presente legge sono obbligatorie.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1969

FASINO

MURATORE — RECUPERO

(3542)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.